

**COMUNE DI LEVICO TERME**  
**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI**  
**n. 11 del 13 novembre 2017**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 618 dd. 10 novembre 2017 – assunta con i poteri del consiglio e salvo ratifica consiliare - “Variazione di cui agli articoli 42 – comma 4 e 175 comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – 5^ Variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017/2019”**

Il sottoscritto, nominato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2017, revisore dei conti unico del Comune di Levico Terme per il triennio 2017-2020;

Preso atto che il Bilancio di previsione 2017-2019, e la nota integrativa allegata bilancio, sono stati approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 7 in data 12 gennaio 2017 e il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 con deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017;

Vista la proposta di deliberazione n. 618 dd 10 novembre 2017 come in premessa citata;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che l'urgenza risulta giustificata;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2017 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017;
- che la variazione in argomento non pregiudica il rispetto dell'equilibrio finanziario, previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di bilancio 2017)

e dell'art. 8, comma uno, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), basato sul conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti;

	<i>Competenza 2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>Maggiori entrate correnti</i>	172.362,00	0,00	0,00
<i>Minori spese correnti</i>	25.000,00	9.000,00	
<i>Avanzo di amministrazione per spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Avanzo di amministrazione per spese di investimento</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Canoni aggiuntivi BIM destinati alle spese correnti</i>	0,00	0,00	
<i>Maggiori entrate per investimenti</i>			0,00
<i>Minori spese d'investimento</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Maggiori entrate per conto terzi e partite di giro</i>	55.000,00	0,00	0,00
<b><i>totale risorse disponibili</i></b>	<b>252.362,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Maggiori spese correnti</i>	20.500,00	9.000,00	
<i>Minori entrate correnti</i>	91.000,00	0,00	0,00
<i>Maggiori spese d'investimento</i>	9.000,00		0,00
<i>Minore avanzo di amm. per spese di investimento</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Minori entrate per investim.</i>	76.862,00	0,00	
<i>Maggiori uscite per conto terzi e partite di giro</i>	55.000,00	0,00	0,00
<b><i>totale risorse utilizzate</i></b>	<b>252.362,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi assumendo i poteri del consiglio e salvo ratifica entro i termini di legge, avente ad oggetto "Variazione di cui agli articoli 42 – comma 4 e 175 comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – 5^ Variazione da apportare agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017/2019".

13 novembre 2017

**IL REVISORE DEI CONTI**  
(dott. Trentin Ruggero)